

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE ANNO 2010
N. 23 del 09.04.2010
Approvata con D.D. 520 del 09.04.2010

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002 n.9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n.468 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art.2, comma 2, della L.R. n.9/2002” ed in particolare il Paragrafo 3.1.1;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna n.1804 del 24.02.2010, recante “Approvazione dell’Ordinanza Balneare n.1/2010”, con particolare riferimento all’art. 1 punto 5, art. 2 punto 1, art. 4 punto 1 lett. c), art. 5 lett. A) punto 5, lett. C) punti 4 e 6 e art. 6 di detta ordinanza balneare;

Dato atto che la suddetta ordinanza balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri fissati dai soprarichiamati articoli, i Comuni mediante apposita ordinanza sindacale integrano la disciplina prevista per l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale in considerazione della necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività in esse presenti;

Rilevato che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra fra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 107 del 01.04.2010 con la quale sono state fissate le linee di indirizzo per la gestione amministrativa delle funzioni delegate dalla Regione Emilia-Romagna in materia di demanio marittimo relativamente alla stagione estiva 2010 e con la quale è stato, altresì, incaricato il Dirigente competente di predisporre idoneo provvedimento dirigenziale in attuazione delle direttive approvate;

Vista anche l’ordinanza balneare n. 1/2009 con la quale la Regione Emilia Romagna ha disciplinato la stagione balneare 2009;

Sentite le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori;

Visto il Codice della Navigazione con particolare riferimento agli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 nonché il relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli artt. 27, 28, 59 e 524;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

L'Ordinanza Balneare n. 1/2010 emanata dalla Regione Emilia Romagna è integrata con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Riccione.

DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE, DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI, DELLE ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 1 Durante la stagione balneare compresa fra il 03.04.2010 e il 10.10.2010 è vietato l'accesso in spiaggia tra le ore 1.00 e le ore 5.00, ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario e in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.
- 2 In relazione all'art. 2, punto 1 dell'ord. regionale n. 1/2010, è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa di questo Comune per una profondità di 300 metri dalla battigia.
- 3 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. c) dell'ord. regionale n. 1/2010, tenuto conto della tipologia della spiaggia ricadente nell'ambito del territorio comunale, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è confermata in metri 5 per tutto l'arenile.
- 4 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. r)1 dell'ord. regionale n. 1/2010, gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di megafoni, altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica, possono essere messi in funzione solo ed esclusivamente nei seguenti orari:
 - a) mattino dalle ore 11.00 alle ore 11.40;
 - b) pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 17.40 nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto; dalle ore 16.30 alle ore 17.10 nel mese di settembre.
- 5 In relazione all'art. 4, punto 1 lett. r)2 dell'ord. regionale n. 1/2010, la diffusione degli annunci da parte dei titolari di imbarcazioni adibite al trasporto di passeggeri è consentita nei seguenti orari: dalle ore 9.30 alle ore 10.00; dalle ore 11.30 alle ore 12.30; dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
- 6 In relazione all'art. 5, lett. A), punto 5 dell'ord. regionale n. 1/2010, in considerazione dell'ampiezza della fascia riservata all'ombreggio le distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio sono determinate come segue: metri 2,80 fra le file di tende, metri 2,50 fra le file di ombrelloni, metri 2,20 fra gli ombrelloni. Nella fascia a mare delle file di tende, destinata alla posa di lettini e sdrai, è consentita anche la posa di ombrelloni a condizione che siano disposti nel rispetto di un criterio geometrico.
- 7 Ai sensi dell'art. 5 lett. C) punto 1 dell'ord. regionale n. 1/2010 è fatto obbligo ai concessionari di stabilimenti balneari istituire il servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. In relazione all'art. 5 lett. C) punto 6 dell'ord. regionale n. 1/2010, ed

in attuazione delle direttive comunali approvate con deliberazione G.C. n. 107 del 01.04.2010, l'assistente bagnanti esplica il proprio servizio dalle ore 9.30 alle ore 18.30. In considerazione della minore affluenza di bagnanti nella fascia oraria giornaliera dalle ore 13.00 alle ore 15.00 è consentita la parziale disattivazione del servizio di salvataggio fino al 50% delle postazioni, purchè opportunamente intervallate, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca.

In alternativa è consentita l'interruzione totale del servizio per un periodo di tempo più limitato, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa.

- 8 Conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza regionale, durante la stagione estiva nelle aree demaniali in concessione agli stabilimenti balneari e ai pubblici esercizi è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc) anche serali destinate ai clienti delle suddette attività. Qualora tali iniziative comportino l'installazione di strutture o impianti, ciò potrà avvenire previo rilascio dell'autorizzazione demaniale marittima da parte dell'Ufficio Demanio del Comune, da richiedersi almeno 15 gg. prima dell'evento.
Qualora le suddette iniziative non comportino installazioni alcune, è sufficiente inoltrare, nei termini temporali sopraffissati, comunicazione al medesimo ufficio del Comune utilizzando la modulistica predisposta.
- 9 Durante l'arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo.
- 10 Durante la stagione balneare è fatto divieto sulle spiagge di sostare e/o transitare con biciclette e con qualsiasi tipo di veicolo. Detto divieto di sosta è escluso nelle zone demaniali retrostanti i chioschi dei bagnini sempre che la sosta non intralci la viabilità o sia impedito l'accesso agli stabilimenti balneari.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULL'ARENILE E DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI

- 11 Dal 1° maggio al 10 ottobre 2010 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito solo ed esclusivamente l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla-osta rilasciato dal Comune secondo le modalità di seguito stabilite.
- 12 Il numero massimo dei nulla-osta che saranno rilasciati per la stagione estiva 2010, e quindi con validità 1° maggio-10 ottobre è confermato come nel 2009 in n. 13 nulla-osta suddivisi come segue:
n. 13 nulla-osta per la vendita di gelati, bibite e dolci pre confezionati, dei quali n. 3 nulla-osta per la vendita abbinata di cocco/bibite.
I nulla-osta per la vendita abbinata di bibite e altro prodotto alimentare (canditi, dolci, gelati, cocco) sono rilasciati esclusivamente con l'obbligo di esercizio dell'attività in specifiche fasce di litorale definite dall'Amministrazione Comunale con l'ordinanza balneare 2005 e con le stesse modalità di svolgimento dell'attività stabilite nell'ordinanza medesima, fatti salvi i nulla-osta per la vendita di un solo prodotto alimentare (con esclusione delle bibite) che sono rilasciati senza limiti di zona.

- 13 Per il rilascio del nulla-osta di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo entro il 30 aprile all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.
- 14 Ai fini del rilascio del nulla-osta è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato il commercio in forma itinerante sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia del nulla osta rilasciato dal Comune per l'anno 2009.
- 15 Gli operatori possono esercitare l'attività dalle ore 7.00 alle ore 18.30 con obbligo di svolgerla in forma itinerante, cioè senza sostare nella stessa area per più di un'ora e spostandosi, al termine di detto arco temporale, per almeno 200 metri e utilizzando mezzi e/o attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario.
- 16 L'attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.
E' vietata la vendita di generi diversi da quelli indicati al precedente art. 12.
Non è consentito l'uso di attrezzature fisse o di mezzi di trasporto motorizzati di qualsiasi genere, fatti salvi quelli già autorizzati nell'anno 2005.
Non è consentita la vendita di alcolici.
Così come stabilito nell'ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna tutte le bevande non consumate nei bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia devono essere vendute in confezione di plastica o alluminio.
- 17 Al di fuori dei casi sopra previsti sulla spiaggia non è consentita, e quindi non sarà autorizzata, nessuna forma di commercio in sede fissa o itinerante di prodotti di qualunque natura, compresi quelli alimentari, né di somministrazione dei medesimi anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature in qualunque modo installate.
- 18 Agli operatori autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune.
- 19 Lungo l'arenile è fatto assoluto divieto di svolgere attività di:
a) tatuaggi, treccine, massaggi, sabbie, piercing e similari;
b) distribuzione di prodotti omaggio e pubblicità a mezzo di volantini a scopo esclusivamente commerciale. Previo rilascio di specifica autorizzazione, possono essere consentite le attività di cui sopra accompagnate da iniziative di intrattenimento turistico organizzate in collaborazione con questo Comune o eseguite all'interno degli stabilimenti balneari con il consenso del titolare dello stabilimento medesimo.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FOTOGRAFICA IN FORMA ITINERANTE

- 20 Dal 1° maggio al 10 ottobre 2010 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito, previo rilascio di specifica autorizzazione, l'esercizio dell'attività fotografica in forma itinerante.

- 21 Il numero massimo delle autorizzazioni per fotografo che saranno rilasciate per la stagione estiva 2010, e quindi con validità 1° maggio-10 ottobre è individuato in:
a) n.15 fotografi.
Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di fotografo è la titolarità di studio/negozio fotografico. In tal caso il Comune rilascia una sola autorizzazione in capo al titolare della Ditta individuale o della Società indipendentemente dal numero di studi/negozi fotografici posseduti.
- 22 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo entro il 30 aprile all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente (Ditta individuale o società) e il numero di codice fiscale e deve essere autocertificata la titolarità di studio/negozio fotografico. Alla domanda deve, altresì, essere allegata copia della dichiarazione di esercizio dell'attività fotografica presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 23 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è considerato titolo preferenziale l'aver esercitato l'arte fotografica sull'arenile nell'anno precedente e, pertanto, i richiedenti in possesso di tale titolo devono allegare all'istanza copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'anno 2009.
- 24 Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi di due operatori purchè risultino essere alle sue dipendenze, anche con contratto di collaborazione. Le generalità dei collaboratori devono essere comunicate all'atto della presentazione della domanda, così come deve essere preventivamente comunicata ogni eventuale variazione.
- 25 Ai fotografi autorizzati è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune. E' inoltre fatto divieto di condurre animali per lo svolgimento dell'attività.

DISCIPLINA DELLE SCUOLE DI VELA E DELLE SCUOLE DI NUOTO

- 26 A decorrere dal 1° maggio fino al 10 ottobre 2010 lungo le spiagge ricadenti nel territorio comunale è consentito l'esercizio dell'attività di scuola di vela e di nuoto da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza.
- 27 Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra gli interessati devono far pervenire istanza in bollo entro il 30 aprile all'Ufficio Demanio del Comune di Riccione. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente e il numero di codice fiscale.
- 28 Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela avviene previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per il relativo corridoio di atterraggio.

DISCIPLINA DELLE SPIAGGE ATTREZZATE PER L'ACCOGLIENZA DI ANIMALI DOMESTICI

- 29 L'eventuale allestimento da parte dei titolari di stabilimenti balneari, di aree idoneamente attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici è consentita nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- a) le aree attrezzate e riservate ai possessori di animali domestici devono essere idoneamente delimitate secondo le indicazioni dell'Azienda USL;
 - b) in ogni stabilimento balneare non possono essere realizzate più di cinque aree attrezzate per l'accoglimento di un solo animale domestico per ogni area. Dette aree devono essere collocate preferibilmente al centro della zona in concessione o comunque a non meno di 5 mt. lineari dai confini, fatti salvi i casi in cui due concessionari adiacenti realizzino consensualmente aree attrezzate a confine.
 - c) non è consentita la realizzazione di recinti o aree attrezzate per animali domestici non accompagnati.
- 30 L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo del Comune è valida limitatamente alla stagione estiva 2010 ed è subordinata all'acquisizione da parte del titolare richiedente del nulla-osta rilasciato dall'Azienda USL di Rimini.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI

- 31 E' confermato il numero delle concessioni demaniali marittime per la locazione di natanti in essere all'entrata in vigore della presente ordinanza.
- 32 Fino all'avvenuta realizzazione dello studio di cui al punto 6.2.7) delle direttive regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale 06 marzo 2003 n.468, il Comune non rilascia nuove concessioni demaniali marittime per l'esercizio dell'attività di locazione natanti.
- 33 Per le attività già autorizzate sono consentite soltanto le sostituzioni dei natanti e non l'aumento del numero degli stessi.

DISPOSIZIONI COMUNI

- 34 Tutte le attività autorizzate e/o consentite devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.
- 35 E' fatto obbligo di esibire le autorizzazioni previste dalla presente ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
- 36 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi delle normative specifiche violate.
- 37 E' fatto obbligo di esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2010, delle Ordinanze emanate dalla competente Capitaneria di Porto, nonché copia della presente Ordinanza Comunale, i prezzi dei servizi comunicati al Comune in

conformità alle disposizioni vigenti, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.

- 38 Ai fini della sicurezza e della incolumità delle persone che accedono alla spiaggia, è fatto altresì obbligo di affiggere presso ogni stabilimento balneare, in luogo ben visibile, il cartello riportante l'avviso di sicurezza predisposto dalla società HERA e contenente l'indicazione di "non avvicinarsi ai mezzi utilizzati per le pulizie e mantenere da essi una debita distanza di sicurezza".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEMANIO MARITTIMO
Dott.ssa Graziella Cianini